

(N. 243)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949

Modifica del termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione e proroga del termine relativo alla presentazione dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in base alle disposizioni recate dall'articolo 34 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, modificato dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, il Ministro del tesoro deve provvedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla presentazione al Parlamento del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo.

Tale termine, se poteva ritenersi adeguato in relazione alle esigenze di una situazione in lenta evoluzione, non risponde alla dinamica dei tempi attuali, di guisa che ne risultano previsioni che, già al momento dell'esame da parte del Parlamento, si presentano superate dalla situazione in atto.

Si accenna, a titolo esemplificativo, per le previsioni del nuovo esercizio, al notevole complesso di provvedimenti attualmente in discussione presso le Assemblee legislative (miglioramenti economici ai dipendenti statali e corrispondenti provvedimenti tributari, piani

Fanfani per la costruzione di case e per la lotta contro la disoccupazione, adeguamento delle pensioni, ecc.), i quali non potrebbero essere considerati in dette previsioni, ove la presentazione di esse dovesse aver luogo entro l'indicato termine del 31 gennaio.

In relazione alla necessità di addivenire alla elaborazione di previsioni che possano rispondere nella più larga maniera possibile alla situazione che si verrà a manifestare in concreto per la nuova gestione e di assicurare, in pari tempo, al Governo un più adeguato margine di tempo per la valutazione degli stanziamenti da proporre, in riferimento ai più aggiornati elementi disponibili, senza, peraltro, incidere in maniera sostanziale sul periodo di tempo a disposizione del Parlamento per l'esame di esse previsioni, si appalesa opportuno protrarre il termine di che trattasi al 28 febbraio di ogni anno con effetto dalle previsioni relative al prossimo esercizio finanziario 1949-50.

A ciò è inteso l'articolo 1 del presente disegno di legge.

È noto poi che entro il 31 gennaio 1949 il Governo dovrebbe presentare al Parlamento anche i rendiconti generali dello Stato relativi agli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1947-48.

La elaborazione di tali rendiconti è stata resa particolarmente ardua dalle difficoltà incontrate sia pel rintraccio di atti e documenti contabili che le intervenute vicende politico-militari avevano in gran parte dispersi, sia per le gestioni che, di fatto, sono coesistite con quelle del Governo legittimo a partire dall'esercizio finanziario 1943-44 e che, per i riflessi manifestati sulla gestione finanziaria e quella patrimoniale dello Stato, necessariamente debbono essere considerate nella elaborazione dei consuntivi suddetti, al qual fine occorre anzitutto ricostruire le operazioni relative attraverso complesse rilevazioni estese all'intero territorio nazionale.

Per quanto i lavori di elaborazione dei cennati rendiconti siano già avviati da tempo, l'entità degli ostacoli da superare rende impossibile l'ultimazione dei lavori stessi entro l'indicato termine.

Si appalesa perciò necessario addivenire alla proroga anche di esso, proroga che per tutti i consuntivi suddetti e, necessariamente, pure per il consuntivo dell'esercizio finanziario 1948-49 ora in corso, la cui elaborazione presuppone l'ultimazione dei rendiconti precedenti, viene stabilita al 30 giugno 1950, con l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

I lavori relativi al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 sono ormai pressochè ultimati e perciò la presentazione alle Assemblee legislative di tale rendiconto potrà essere effettuata entro qualche mese e comunque in notevole anticipo rispetto al nuovo termine.

I consuntivi degli esercizi successivi sono caratterizzati dalla pluralità delle gestioni nelle quali si è frazionata l'azione amministrativa dello Stato (quella del Governo militare alleato è venuta a cessare, per talune zone di confine, soltanto nell'esercizio 1947-48). Ragioni di opportunità suggeriscono la pre-

sentazione in blocco di tali consuntivi, onde consentire una valutazione d'insieme della portata assunta dalle singole gestioni, per l'intera durata di esse.

Un eventuale spostamento nell'ordine di compilazione dei consuntivi, per poter partire da quelli più recenti, i quali per il loro contenuto di attualità, si presentano, ovviamente, di maggior interesse, non sarebbe possibile, in quanto mancherebbero gli elementi necessari, non soltanto per la ripresa dei residui, ma anche per la compilazione del conto patrimoniale e della situazione finanziaria (parte integrante, quest'ultima, della legge di approvazione del consuntivo) i cui dati possono essere acquisiti solo attraverso la completa successione dei rendiconti generali dello Stato.

Per sopperire intanto alla necessità manifestata dal Parlamento di potere disporre di dati aggiornati sull'andamento della gestione finanziaria dello Stato, sarà provveduto alla presentazione al Parlamento medesimo, possibilmente, entro il 31 maggio p. v., di un elaborato nel quale verranno messi in evidenza tutti gli elementi di tale gestione, relativi all'esercizio 1947-48, suscettibili di esposizione senza richiamo ai precedenti.

Più precisamente tale elaborato metterà in evidenza:

per la gestione di competenza:

- 1° le somme previste;
- 2° le somme riscosse o pagate (distinte, quelle riscosse, in somme versate e somme rimaste da versare);
- 3° le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
- 4° le economie od eccedenze negli accertamenti, rispetto alle previsioni;

per la gestione dei residui:

le somme riscosse o pagate, con la distinzione, per quelle riscosse, delle somme versate da quelle rimaste da versare.

In sostanza, il conto finanziario della competenza sarà redatto per intero, mentre quello dei residui indicherà soltanto le operazioni di cassa (riscossioni e versamenti per la entrata e pagamenti per la spesa) effettuate nel corso dell'esercizio stesso.

Le operazioni di cassa relative alle due gestioni di cui sopra, saranno debitamente controllate con le scritture della Corte dei conti.

L'elaborato in parola costituirà il nucleo sostanziale del consuntivo dello stesso esercizio, la cui completa elaborazione seguirà,

non appena acquisiti tutti i necessari elementi di collegamento con i consuntivi dei precedenti esercizi finanziari.

Sul provvedimento di che trattasi la Corte dei conti a sezioni riunite ha espresso il suo favorevole avviso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dalle previsioni relative all'esercizio finanziario 1949-50, il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio, è stabilito al 28 febbraio.

Art. 2.

È prorogato al 30 giugno 1950, il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49.